



## Ammortizzatori sociali in deroga anno 2010

### Intesa Istituzionale

In data 14 gennaio 2010 presso la sede della Giunta regionale delle Marche

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del Lavoro Fabio Badiali, il dott. Mauro Terzoni dirigente Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro e il dott. Fabio Montanini dirigente P.F. Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro;

- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Marche;  
CONFAPI Marche;  
Confartigianato Marche;  
CNA Marche;  
Casartigiani Marche;  
CLAAI Marche  
CONFCOMMERCIO  
CONFESERCENTI  
LEGACOOP  
CONFCOOPERATIVE  
AGCI MARCHE  
UNCI MARCHE  
AMSEA ANCONA

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CISL Regionale Marche;  
CGIL Regionale Marche;  
UIL Regionale Marche;

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- della Direzione Regionale del Lavoro per le Marche
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

### PREMESSO

- che la presente guida procedurale viene approvata al fine di dare continuità per l'anno 2010 ai trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente nel territorio regione Marche;

- che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto con la Regione Marche un accordo ai sensi dell'art.2 comma 36 della legge 22/12/2008 ( legge finanziaria 2009 ) con il quale sono stati concessi alla Regione Marche 40 mln di euro a valere sui fondi nazionali per gli ammortizzatori sociali in deroga;
- che nello stesso accordo veniva stabilito che le risorse assegnate dovevano essere integrate di un contributo pari al 30% del trattamento in deroga a carico dell'FSE-POR Marche connesso alla partecipazione di percorsi di politica attiva del lavoro in applicazione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;
- che la legge 23 dicembre 2009 n. 191, ( legge finanziaria 2010 ) introduce alcune novità per la gestione degli ammortizzatori sociali, e proroga alcune disposizioni contenute nell'art.19 della legge 2/2009;
- che la stessa legge 23/12/2009 n.191 al comma 138, consente al Ministro del Lavoro di disporre , sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente la concessione anche senza soluzione di continuità riferiti a settori o ambiti regionali;
- che in data 22 dicembre 2009 la Regione Marche e le parti sociali hanno sottoscritto un'intesa che stabilisce l'entità delle risorse nazionali di ammortizzatori sociali necessarie a soddisfare le esigenze per l'anno 2010 e quantificate in 60 mln di euro integrate dal 30% dal FSE-POR Marche;
- che a far data dal 21 settembre 2009 fanno capo alla Regione Marche le linee di attività riguardanti la ricezione delle istanze – in forma telematica e cartacea - , l'istruttoria delle stesse, e l'emanazione dei provvedimenti di accoglimento/diniego e tutte le conseguenti comunicazioni – alla ditta, all'INPS Regionale, e ai CIOF competenti per territorio al fine dell'erogazione delle politiche attive;
- che con Deliberazione n. 1450 del 21/9/2009 la Giunta della Regione Marche ha emanato le linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- che, in attesa che vengano attuate le procedure previste dalla citata legge 23/12/2009 n. 191, vi è la necessità di dare continuità alle misure di sostegno al reddito anche per l'anno 2010 in linea con gli accordi territoriali del 2009 e sulla base delle indicazioni di cui alla presente guida procedurale;

**Le parti presenti dopo approfondita discussione approvano la seguente guida procedurale applicativa per l'anno 2010 per la CIG in deroga e la mobilità in deroga:**

#### **a) CIG IN DEROGA**

##### ***1. Tipologie di aziende***

Possono presentare istanza di CIG in deroga le aziende di qualsiasi settore produttivo, che ai sensi della vigente normativa sono escluse dall'utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare :

- aziende artigiane , a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 12 della legge 223/91 nel caso in cui l'azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS,
- aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all'esaurimento degli strumenti ordinari,

- imprese cooperative;
- aziende e associazioni del terziario, e dei servizi,
- le aziende del commercio e del turismo con meno di 50 dipendenti,
- studi professionali.

Le aziende che possono presentare domanda devono avere una o più sedi operative nei Comuni del territorio della Regione Marche.

### **1. Lavoratori beneficiari.**

Possono fruire del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori caratterizzati da rapporto di lavoro subordinato.

In particolare:

- operai, quadri, impiegati,
- apprendisti,
- lavoratori assunti a tempo determinato ,
- lavoratori somministrati,
- lavoratori a domicilio in regime di monocommessa, nel caso in cui l'azienda committente si trovi in stato di crisi produttiva rilevabile dal fatto che sia interessata da CIGO o CIGS per crisi o riorganizzazione/ristrutturazione, o dalla CIG in deroga
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità minima di 90 giorni presso l'azienda che presenta la richiesta.

Al tal fine per i lavoratori somministrati si computano anche i periodi non continuativi maturati presso la società somministratrice e, per gli operai qualificati, provenienti da rapporto di apprendistato, valgono anche i periodi di apprendistato.

2.1 Possono fruire del trattamento di CIG in deroga anche i lavoratori delle imprese artigiane interessati da una riduzione dell'orario di lavoro, nel qual caso non opera la previsione del comma 1-bis dell'art. 19 della Legge 2/2009.

### **3. Durata del trattamento di CIG in deroga**

L'intervento di CIG in deroga può essere concesso per un periodo di massimo individuale di n. 6 mesi ovvero 1.038 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il tempo parziale da fruire nell'anno 2010 .

### **4. Accordo sindacale.**

L'accordo sindacale sottoscritto tra azienda e OO.SS. maggiormente rappresentative è elemento indispensabile ai fini dell'ottenimento della CIG in deroga.

L'accordo – siglato preventivamente dell'inizio della sospensione - deve specificare i motivi della crisi, il numero e i nominativi dei lavoratori coinvolti ed eventualmente l'impossibilità per l'azienda di accedere agli strumenti ordinari secondo la normativa vigente o, per le aziende industriali

l'esaurimento del periodo di CIGO, e nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa l'indicazione dello stato di crisi dell'azienda committente come indicato nel punto 2.

L'accordo può essere sottoscritto presso le sedi aziendali, le sedi delle OO.SS., degli Enti Bilaterali istituiti e operativi, le sedi delle associazioni degli imprenditori.

## **5. Procedura**

5.1. L'istanza di CIG in deroga, unitamente al verbale di accordo sindacale, redatto secondo le indicazioni di cui al punto precedente, deve essere presentata dall'azienda interessata (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa dall'azienda committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall'agenzia datore di lavoro) in forma telematica – secondo le modalità utilizzate nel 2009 - entro 20 giorni dall'inizio della sospensione.

Esclusivamente per le sospensioni CIG in deroga relative al periodo 1 – 25 gennaio 2010 le domande possono essere presentate entro il 14 febbraio 2010.

Per le sospensioni CIG relative ai mesi di gennaio e febbraio 2010 l'accordo sindacale può essere siglato anche in data successiva all'inizio della sospensione.

5.2 Al fine di una agevole organizzazione delle iniziative di politica attiva, che rivestono carattere di obbligatorietà, qualora si rendesse necessario il frazionamento dei sei mesi ovvero delle 1038 ore potrà avvenire, fino a tre istanze da presentare nell'anno 2010.

5.3 Contestualmente o successivamente alla presentazione in forma telematica l'azienda invia la domanda in forma cartacea con raccomandata A.R alla Regione Marche Servizio Istruzione Formazione e Lavoro Via Tiziano 44 Ancona cui dovrà essere applicata una marca da bollo di € 14,62.

### **5.4 Istruttoria.**

La Regione Marche solo dopo aver ricevuto dall'azienda la domanda nel formato cartaceo, preceduta da quella telematica, procederà alla verifica e alla correttezza delle istanze presentate, in ordine alla conformità delle stesse alla presente guida procedurale;

**Le aziende, e i professionisti incaricati al fine di procedere con esattezza nella predisposizione dell'istanze potranno avvalersi – preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 13, e dalle 14 alle 17 raggiungibile attraverso il numero verde 800155085 o per posta elettronica all'indirizzo dedicato infoanticrisifse@regione.marche.it.**

### **5.5 Autorizzazione**

La Regione Marche procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la presente guida procedurale.

### **5.6 Comunicazioni**

La Regione Marche comunicherà l'esito dell'istruttoria all'azienda, all'INPS Regionale, alla Provincia e al Centro per l'Impiego competenti per territorio al fine della programmazione degli interventi di politica attiva, nonché alle parti sociali firmatarie del presente accordo.

## 5.7 Accoglimento delle istanze della CIG in deroga.

La Regione Marche, al fine di fornire un migliore e tempestivo svolgimento dell'iter procedurale, valuterà la possibilità di respingere o non ammettere le istanze presentate nei seguenti casi:

- domanda inviata in via telematica presentata oltre il termine previsto ( inammissibilità )
- domanda presentata in forma telematica priva dell'accordo sindacale o di accordo non regolare
- ore di sospensione richieste non congruenti alle settimane di sospensione indicate o al di fuori del limite massimo individuale concedibile o non perfettamente riproporzionate per il tempo parziale,
- domanda cartacea priva della firma del legale rappresentante e/o della fotocopia del documento di identità valido, e/o della firma dei lavoratori che sono sospesi per la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Al momento del respingimento o della non ammissione delle domande la Regione comunica , attraverso posta elettronica, le irregolarità riscontrate. Tali domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione. In questo caso i termini di presentazione sono quelli della prima istanza.

## 6. Liquidazione del trattamento di CIG in deroga

6.1 La domanda di trattamento di CIG in deroga che compensa la mancata prestazione integrata a carico di INPS e EBAM può essere presentata entro il 31 gennaio 2010

6.2. Alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore provvede l'INPS Regionale esclusivamente attraverso la modalità del **pagamento diretto**.

6.3 Al tal fine le imprese interessate comunicheranno **mensilmente** all'INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmesso in via telematica. L'originale dovrà essere conservato in azienda per eventuali controlli.

## 7. Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario e quello relativo alle politiche attive del lavoro erogate a favore dei lavoratori beneficiari della CIG in deroga è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale, con la collaborazione di Italia Lavoro Spa anche mediante appositi modelli predisposti dalla Regione Marche. Le risultanze del monitoraggio e le informazioni relative al funzionamento delle procedure verranno comunicate ogni tre mesi alle parti sociali.

## 8. Controlli

L'INPS regionale è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti delle ditte beneficiarie della CIG in deroga ivi incluse quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta.

## **b) MOBILITA IN DEROGA**

1. L'intervento si applica a favore dei lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio della Regione Marche che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 1\1\2010 – 31\12\2010.

I lavoratori licenziati nell'anno 2009 che alla data del 31/12/2009 non hanno usufruito per intero dei 4 mesi di indennità di mobilità previsti dagli accordi del 30/3/2009 e 21/4/2009, possono presentare domanda all'INPS competente per territorio per il periodo restante entro 68 giorni a decorrere dal 1/1/2010.

2. Possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti,

i lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice,

i soci lavoratori di cooperative, esclusi dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa, e che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato

anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga.

3. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso per un periodo massimo di sei mesi.

4. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso alle tipologie di lavoratori indicati nei punti precedenti alla condizione che non abbiano diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità ordinaria o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che abbiano maturato almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il quale lavorava prima delle dimissioni per giusta causa.

5. Ai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato cessati per scadenza del contratto è concessa l'indennità di mobilità in deroga a condizione che siano esclusi dalla percezione di qualsiasi ammortizzatore sociale e che abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo.

6. La domanda di indennità di mobilità in deroga viene presentata alla sede territoriale INPS competente per territorio, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore, entro 68 giorni dal verificarsi dell'evento. La domanda deve essere presentata sul modello DS21 – COD.SR05, sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro riportata in apposito riquadro del modello di domanda.

7 Per i collaboratori a progetto ex art.61 comma 1, del DLgs. N. 276/2003 iscritti in via esclusiva, alla gestione separata dell'INPS si provvede secondo quanto previsto dall'art.2 comma 19 della legge 2/2009 e secondo il comma 13° della legge 23/12/2009 n. 191 ( legge finanziaria 2010 ).

8. La domanda di indennità di mobilità in deroga che recupera la mancata prestazione della DS per carenza di requisiti soggettivi nel 2009, può essere presentata entro il 31 gennaio 2010.

### ***Politiche attive***

I lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga ( CIG e mobilità ) sono tenuti a partecipare alle iniziative di politica attiva secondo le disposizioni della Deliberazione n. 1450 del 21/9/2009 della Giunta della Regione Marche che contiene le linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva .

### ***Risorse finanziarie***

Per gli interventi della CIG e indennità di mobilità in deroga verranno utilizzate le risorse eventualmente residue dell'accordo governativo del 23 aprile 2009 e concesse con decreto del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali n. 46449 del 7 luglio 2009 integrate da quelle richieste per il 2010 con l'intesa istituzionale territoriale del 22 dicembre 2009 solo dopo l'espletamento della procedura di concessione attraverso il previsto accordo governativo.

### ***Decorrenza***

La decorrenza delle precedenti disposizioni è 1 gennaio 2010.

### ***Risorse e iniziative della Regione Marche***

Sulla base dell'accordo nazionale tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 la Regione Marche si attiverà con le Istituzioni locali per il superamento dell'attuale fase di crisi attraverso l'utilizzo delle opportune azioni di formazione e di ricollocazione dei lavoratori interessati, già disposte dalla vigente normativa regionale e di altri strumenti di politiche attive da adottare, mettendo in particolare a disposizione quota parte delle risorse stanziare sul bilancio regionale per l'anno 2010 a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del POR- Marche FSE 2007/2013. A tali risorse potranno esserne aggiunte altre di fonte regionale.

A tal fine le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per valutare le azioni di politica attiva messe in atto per fronteggiare la crisi.

### ***Modifiche e integrazioni***

Il presente accordo sarà modificato o integrato, dalle parti firmatarie, sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarlo ad innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire nella materia degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'Assessore regionale alle Politiche del Lavoro Fabio Badiali

Confindustria Marche	AGCI MARCHE
CONFAPI Marche	UNCI MARCHE
Confartigianato Marche	AMSEA ANCONA
CNA Marche	CISL Regionale Marche
Casartigiani Marche	CGIL Regionale Marche
CLAAI Marche	UIL Regionale Marche
CONFCOMMERCIO	INPS Regionale
CONFESERCENTI	Direzione Regionale del Lavoro Marche
LEGACOOP	EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
CONFCOOPERATIVE	Italia Lavoro Spa